

STATUTO

**EG 186 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERNOLE LE VIA BASENTO 2

Numero REA: LE - 307267

Codice fiscale: 04633160751

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

STATUTO

della **"EG 186 società cooperativa sociale - Onlus"**

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita conformemente all' art. 1 co. 1 lettera b) della legge 381 del 8 novembre 1991, la società Cooperativa denominata **"EG 186 società cooperativa sociale - Onlus"**.

1.2 La Società ha sede nel Comune di Vernole (Le).

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata o anticipata prima del termine con deliberazione dell'assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti il proprio oggetto sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa nasce dalla condivisione di numerose attività e progetti realizzati negli ultimi anni nel territorio dai Servizi Caritas della Comunità Parrocchiale di Vernole; abbracciando pienamente la dottrina sociale della Chiesa, la Cooperativa ha come obiettivo finale uno sviluppo socio economico dal carattere solidale e sussidiario, per una equa destinazione universali dei beni.

Conformemente all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 460/97 e all' art. 1 co. 1 lett. b) della legge 381 del 8 novembre 1991, la Cooperativa ricerca l'interesse generale della comunità e la promozione umana dei cittadini, sostenendo e svolgendo attività economiche, quali quelle agricole, turistiche, industriali, commerciali o di servizi, destinate ad uno sviluppo sostenibile che favorisca prioritariamente l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate e in condizioni di emarginazione.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

Nella fattispecie:

- a) Promuove un'economia basata sui criteri della valorizzazione delle relazioni e della dimensione locale, della giustizia e della sostenibilità sociale, della sostenibilità ecologica, in una logica di rete e di cooperazione tra diverse realtà.
- b) Suggerisce ed applica la condivisione di prassi, intenti e azioni, con altri gruppi ed enti delle comunità locali che si prefiggono analoghi obiettivi e siano in sintonia con lo spirito della Cooperativa, di ricerca e divulgazione di una cultura critica e dialettica nei confronti dei meccanismi dell'economia attuale, di uno stile di produzione, di fruizione e di vita sostenibili che rispettino dinamiche e tempi naturali, di nuovi modelli di progresso capaci di ricreare giustizia e qualità della vita a livello globale;
- c) stimola, sostiene e rende accessibili prodotti e servizi che rispettino criteri di qualità globale; pertanto:
 - qualità diretta dei prodotti e dei servizi in termini di qualità, salubrità, naturalezza, secondo criteri trasparenti e verificabili tramite competenze adeguate;
 - tutela dell'ambiente con l'utilizzo di prodotti di origine locale, in generale a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di produzione e distribuzione, con ridotto uso di chimica, sfruttamento di risorse naturali, uso di energia, impatto dei trasporti e produzione di rifiuti;
 - rispetto dell'uomo: i prodotti che si commerciano non devono essere coinvolti per fini speculativi o di sfruttamento e consentire a molti che sono esclusi dai circuiti economici e da un mercato del lavoro iper-competitivo, di lavorare e partecipare ad uno sviluppo sociale sostenibile;
- d) promuovere una relazione diretta tra produttore dei beni o dei servizi e fruitore finale che favorisca la corresponsabilità e la conoscenza più profonda della filiera produttiva, cercando di superare la figura del "consumatore utente" e del "produttore-fornitore", verso quella del "co-produttore" che a partire da bisogni concreti collabora alla costruzione di risposte mutualistiche;
- e) creare nuove opportunità di lavoro che apportino professionalità e competenza nella costruzione di un'economia solidale che valorizzino la persona e perseguano condizioni di lavoro, economiche e di qualità, in linea con i principi della giustizia, dell'equità e della sostenibilità, le opportunità di lavoro, sia all'interno della cooperativa che nei confronti delle realtà produttive già esistenti, saranno indirizzate a dare risposte ai bisogni emergenti e ad ampliare l'offerta di beni e servizi solidali.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c..

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, per raggiungere il proprio scopo di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate potrà svolgere le attività di seguito indicate, avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

potrà pertanto:

- promuovere, attraverso le proprie attività, la crescita qualitativa, inclusiva e sostenibile rivolta a cittadini, scuole, pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni;
- promuovere attraverso la sinergia tra le proprie attività, il principio dell'approccio sistemico ed "integrato" nelle politiche di sviluppo e di qualità dei territori;
- sostenere le buone pratiche della sostenibilità sociale attraverso la stesura e l'affiancamento di progetti locali ed internazionali, di rete, nei settori culturali, sociali, economici ed ambientali;
- avviare e promuovere attività di "business sociale" nei settori produttivi, commerciali, turistici, culturali, ambientali;
- avviare attività volte alla riqualificazione di aree territoriali colpite da ostacoli di carattere sociale, economici e culturali attraverso attività di eco-edilizia, manutenzione e pulizia degli spazi abitativi e collettivi, pubblici e privati, gestione diretta di orti per la bio-agricoltura, spazi verdi abbandonati, terreni da riqualificare e bonificare; la gestione di attività di commercio equo e solidale, commercializzazione e produzione di prodotti eno-gastronomici a km 0, promozione di gruppi di acquisto solidale, gestione di spacci, luoghi di ritrovo e bar collettivi, rivitalizzazione di attività culturali come i teatri, biblioteche e musei ecc;
- favorire l'inserimento lavorativo promuovendo interventi di green-job volti alla salvaguardia ambientale attraverso: la gestione e/o la manutenzione di giardini, parchi, villaggi turistici, villaggi sociali, spiagge e lidi, la manutenzione e la gestione di percorsi

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

e attrezzatura destinata alla mobilità sostenibile, la gestione di percorsi di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti; gestione di spazi eno-gastronomici che valorizzino la produzione biologica dei prodotti;

- curare l'allestimento di spazi dedicati alla conservazione dei prodotti commerciati, che possano fungere da base logistica per la successiva distribuzione;
- perseguire la produzione, la manipolazione e trasformazione dei prodotti e generi alimentari e di fruizione di ogni genere e tipo, per il conseguimento degli scopi statutari;
- stimolare l'organizzazione e la partecipazione a mercati e fiere per la promozione delle proprie attività nonché lo sviluppo di servizi di catering e di erogazione di alimenti che valorizzi i prodotti del circuito;
- promuovere lo sviluppo locale attraverso la co-produzione e commercializzazione, anche internazionale, di manufatti in legno, ferro, pietra ed altri materiali, prodotti in loco con alta qualità di sostenibilità;
- perseguire la gestione di attività di accoglienza responsabile attraverso il sostegno per la comunicazione accessibile, la valorizzazione delle esperienze, la cura dei luoghi di accoglienza: attività di comunicazione sociale, gestione di strutture di accoglienza sociali ad elevata accessibilità (B&B, alberghi, ostelli, campeggi, masserie didattiche ecc), gestione di esperienze di social-housing (cura e manutenzione di appartamenti protetti);
- avviare e gestire attività di riscoperta e valorizzazione delle culture locali: info-points turistici, mostre, musei, sagre, percorsi guidati, attività di interpretariato;
- sostenere la salvaguardia delle biodiversità promuovendo e gestendo, in collaborazione con altre realtà, percorsi naturalistici, serre o aree botaniche, allevamenti di specie animali autoctone;
- favorire lo sviluppo di attività sociali che presuppongono l'impiego di animali: servizi di assistenza e sostegno per attività di pet-therapy, allevamenti di animali adatti allo scopo (cani, cavalli, asini, ecc);
- erogare servizi formativi, educativi e culturali, inerenti lo sviluppo sostenibile, rivolti ai soci, ai singoli cittadini, ai soggetti sociali, economici, nonché alle scuole ed alle amministrazioni del territorio;
- promuovere, organizzare facilitare percorsi di studio, marketing sociale, progettazione partecipata di eventi finalizzati alla stesura di bandi per lo sviluppo sostenibile del territorio;
- costituire ed organizzare ogni altra attività che si ritenga opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali;
- curare l'attività di raccolta dei rifiuti nonché partecipare e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e non;
- svolgere servizi cimiteriali come ad esempio la tumulazione, estumulazione ed

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

inumazione.

TITOLO III

Soci cooperatori

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono altresì essere soci le società e gli enti in qualsiasi forma costituiti, nei limiti previsti dalla legge, a condizione che non esercitino in proprio attività in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. I Soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

A) Soci Ordinari, che sottoscrivono una o più quote sociali ai fini dello svolgimento dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa;

I soci ordinari sono:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti previsti per legge;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91;

c) soci utenti che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

B) Soci Volontari. Ai sensi dell'art. 2, 1comma. 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) indicazione della propria attività di lavoro;

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) numero delle quote che intendono sottoscrivere;
- e) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro soci. In ogni caso l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. Il socio volontario ha gli obblighi di cui all' art. 11 del presente statuto; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art 15. Compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

5.2 Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle suindicate attività.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti i cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

6.5 La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

6.10 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Soci Finanziatori)

7.1 Nei limiti consentiti dalla legge in materia oltre ai soci cooperatori e ai soci volontari, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

7.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

7.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

8.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

8.3 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

8.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

8.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

8.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8.8 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

9.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 25 (venticinque).

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

9.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 10 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

10.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

10.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 11 (Obblighi del socio)

11.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

11.2 E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici o simili scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Art. 12 (Diritti dei soci)

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

12.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

12.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

12.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

12.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

12.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

13.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

14.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - o l'attività di volontariato presso la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

14.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata alla società.

14.3 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può adire le vie legali secondo quanto previsto dal presente statuto.

14.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

14.5 Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 (Esclusione)

15.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che perda i requisiti per l'ammissione della cooperativa.

15.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può adire le vie legali secondo quanto previsto dal presente statuto. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

15.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16 (Liquidazione)

16.1 In considerazione da quanto disposto dall'articolo 10, c. 1, lett. d), d.lgs. 460/97, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

Art. 17 (*Morte del socio*)

17.1 Gli eredi e i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8.

17.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

17.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

17.4 In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

17.5 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione nei limiti di legge.

Art. 18 (*Responsabilità dei soci cessati*)

18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

18.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Strumenti Finanziari

Art. 19 (*Strumenti Finanziari*)

19.1 Nei limiti previsti dalla legge in materia con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

19.2 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

19.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 20 (Divieti e Obblighi)

20.1 Ai sensi dell'art. 2514 del c.c. è fatto:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V

Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

Art.21 (Elementi costitutivi)

21.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore minimo stabilito dalla legge;
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

22.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

22.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

22.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

22.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

della legge 31.1.1992 n. 59;

- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari.

22.6 Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Art. 23 (Ristorni)

23.1 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, il ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

23.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi;
- aumento gratuito del capitale sociale;

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI
Organi Sociali

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

Art. 25 (Assemblea Dei Soci)

25.1 L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e il loro numero, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del presente statuto;
- 3) l'eventuale nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e, ove richiesto, del Revisore Contabile, che può essere anche una società di revisione quotata nel mercato;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) la misura dei compensi annuali da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ove la carica non sia gratuita;
- 9) i compensi dei sindaci per il triennio della loro carica e/o del revisore contabile o della società di revisione;
- 10) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 11) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori;
- 12) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea e costituzione e quorum deliberativi)

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

26.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail, affissione in bacheca, convocazione telefonica, etc.), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. La cooperativa può adottare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

26.2 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

26.3 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, cambiamento oggetto sociale, sulla trasformazione e fusione della società o trasferimento della sede sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art. 27 (Votazioni)

27.1. Per le votazioni si procederà normalmente con alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per proclamazione.

Art. 28 (Voto)

28.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. E che non siano morosi nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio (che non sia amministratore, sindaco, revisore, dipendente della società) e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge.

28.2 Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega dovrà avere forma scritta e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'assemblea)

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

29.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

30.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, o, infine, da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo quanto determinato dai soci in sede di nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La maggioranza di amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci possono eventualmente riconoscere agli amministratori un compenso.

30.2 Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale – ove esistente – e comunicata ai soci, purché la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci stessi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea o decisione dei soci. In caso di ratifica della nomina da parte dei soci, ove non sia specificamente indicata la durata del mandato, gli amministratori così riconfermati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci devono provvedere senza indugio alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Il presidente dura in carica per la durata dell'ufficio di amministratore ed è rieleggibile.

Il consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche fra le persone estranee al consiglio.

30.3 La convocazione del consiglio di amministrazione viene effettuata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno ovvero quando almeno due consiglieri ne

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

facciano richiesta scritta al presidente motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato al domicilio di ciascun consigliere e (qualora sia nominato un collegio sindacale) di ciascun sindaco effettivo, con un preavviso di almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualunque mezzo idoneo, purché atto a garantire la prova dell'avvenuta comunicazione.

Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della società. Il consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione.

30.4 Gli amministratori potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico, inclusa la posta elettronica) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, salvo i casi in cui la deliberazione collegiale è espressamente richiesta dalla legge ovvero qualora sia stata appositamente convocata una riunione del consiglio di amministrazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori.

La proposta di decisione è inviata in forma scritta a tutti gli amministratori – e, per conoscenza, ai componenti il collegio sindacale e al revisore contabile, ove esistenti – con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione inviata contiene inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

30.5 Nel caso di convocazione del consiglio di amministrazione, così come previsto dal presente statuto, questo si intenderà validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nel caso di deliberazioni del consiglio di amministrazione da adottarsi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito qualora la maggioranza degli amministratori in carica abbia partecipato alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, e delibererà a maggioranza assoluta degli amministratori che abbiano espresso la propria decisione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, dovranno comunque essere trascritte nel libro previsto dal n. 3 dell'art. 2478, comma 1.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

30.6 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti riservati dalla legge o dal presente statuto ai soci. In caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, i poteri di gestione sono congiuntamente o disgiuntamente attribuiti a ciascuno di essi; trovano applicazione, comunque, il disposto degli artt. 2257 secondo e terzo comma e 2258 c.c.. Per la gestione della società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

30.7 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente.

Per la rappresentanza della Società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Art. 31 (Organo di controllo)

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VII

Controversie

Art. 32 (Clausola di Conciliazione e Arbitrato)

32.1 Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.

32.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla comunicazione della domanda.

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Qualora entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'inizio della conciliazione la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 4 (quattro) mesi dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico, ovvero da un collegio il cui numero sia stato concordato per iscritto dalle parti, nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente ai sensi del primo comma del presente articolo. L'arbitro, ovvero il Collegio arbitrale, funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze a lui stesso spettanti nonché sulle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

32.3 L'arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

Per tale ultima ipotesi, le parti convengono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione

Art. 33 (Scioglimento e Liquidazione)

33.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

33.2 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le modalità previste dalla legge.

33.3 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.

TITOLO IX

Disposizioni Generali e Finali

34 (Disposizioni Generali e Finali)

Allegato "A" all'atto n. 817 della raccolta

34.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

34.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to: De Carlo Pierpaolo, Sergio Giovanni Potenza, Riccardo Longo, Federico Colletti Notaio (vi è il sigillo).

24 di 24